



**FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI**

**AUDIZIONE IN MATERIA DI  
LEGITTIMA DIFESA**

**SENATO DELLA REPUBBLICA  
COMMISSIONE II GIUSTIZIA  
Roma, 11 settembre 2018**

**AUDIZIONE FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI  
IN MATERIA DI LEGITTIMA DIFESA  
LA COMMISSIONE II GIUSTIZIA  
SENATO DELLA REPUBBLICA**

**Roma, 11 settembre 2018**

Desidero ringraziare la Commissione a titolo personale e a nome della categoria che rappresento, per averci invitato in audizione su un tema così delicato per gli evidenti impatti che ne derivano sulle nostre attività e sul nostro ruolo di imprenditori a servizio dello Stato.

Consentitemi prima di tutto una veloce presentazione della categoria.

In Italia operano circa 50.000 tabaccherie, ognuna delle quali è affidata in concessione dallo Stato ad un privato.

La nostra è una rete composta da piccoli imprenditori, quasi sempre nella forma della ditta individuale, distribuiti sul territorio in modo capillare. Si tratta nel 90% dei casi di imprese familiari.

Il *core business* è quello della vendita del tabacco, cui segue la raccolta del gioco pubblico, in particolare Lotto e Lotterie.

Grazie agli stringenti requisiti di professionalità, affidabilità e onorabilità richiesti per poter gestire una tabaccheria, attraverso la nostra rete lo Stato è in grado di somministrare in modo controllato e sicuro prodotti e servizi, tabacchi e giochi, per i quali è necessario e quindi previsto un regime di maggior rigore rispetto ai prodotti di libera vendita.

Ai tabaccai nel tempo è stato riconosciuto un altissimo grado di efficienza e di affidabilità che ha consentito l'implementazione in tabaccheria di una serie di servizi di pubblicità utilità a favore dei cittadini, dello Stato e delle aziende.

Cito, a titolo esemplificativo, la riscossione di imposte e tributi, la riscossione del bollo auto, i valori bollati telematici, il pagamento delle principali bollette per servizi ed utenze private, le ricariche telefoniche, gli stessi servizi di recapito di spedizioni che sono in fase di attivazione grazie ad un accordo raggiunto con Poste Italiane.

Ciò che caratterizza l'attività delle tabaccherie è l'elevato numero di operazioni che vengono quotidianamente effettuate, ognuna delle quali comporta un passaggio di denaro dal cliente al tabaccaio.

Giusto per avere una dimensione del fenomeno, basti pensare che, da uno studio commissionato dalla Federazione, è emerso che nella rete della tabaccherie ogni giorno transitano circa 15 milioni di persone.

Avere un così alto numero di persone che ogni giorno entrano in tabaccheria non significa però avere grossi guadagni visto che nella totalità dei casi il tabaccaio funge da esattore o da mero collettore per conto terzi.

A seconda del servizio effettuato (ad esempio, il pagamento di una bolletta o anche di un bollo auto), il tabaccaio raccoglie l'intero importo dovuto dal cittadino, trattenendo per sé una manciata di centesimi a prescindere dall'importo riscosso, e trasferisce l'importo residuo a chi di competenza.

Un dato su tutti: la quasi totalità del denaro incassato, circa il 90-95%, è rappresentato dalle riscossioni di imposte, tributi e pagamenti che poi sono riversati allo Stato ed ai concessionari.

Avere tanto denaro in tabaccheria, seppur in attesa di riversarlo a chi ne è il legittimo proprietario, significa altissimo rischio di subire aggressioni, rapine, furti e, purtroppo, qualche volta rimetterci la vita.

In sostanza possiamo dire che, come purtroppo la cronaca nazionale ha più volte evidenziato, il tabaccaio è quello che si definisce un "ottimo boccone per la criminalità".

In questo caso, poi, mi sento di aggiungere che, trattandosi di somme di denaro detenute in attesa di essere girate a terzi, oltre al danno c'è anche la beffa. Subire una rapina o un furto, tralasciando il grave pericolo alla propria incolumità, non esime il tabaccaio dal dover riversare al creditore finale quanto già raccolto per suo conto. E quando il creditore è lo Stato si rischia anche di incorrere nel reato di peculato con conseguente perdita della concessione.

Ora nei casi più fortunati intervengono le coperture assicurative opportunamente attivate, ma non sempre si tratta di coperture integrali e quindi ci troviamo di fronte ad un duplice danno.

Soprattutto se si pensa che la frequenza di eventi criminosi a danno dei tabaccai ha assunto nel tempo un impatto di rilievo.

Anche su questo può essere utile fornire qualche numero.

L'Osservatorio Intersectoriale sulla Criminalità Predatoria, nell'ambito del rapporto annuale pubblicato nel 2017, ha quantificato in circa 1.000 le rapine ed i furti commessi ai danni della rete delle tabaccherie nell'anno 2016, con alcune zone come la Campania maggiormente colpite.

Con particolare riferimento alle rapine è emerso che la maggior parte di queste sono state commesse nelle fasce orarie serali, alla presenza di almeno due malviventi, quasi sempre a volto coperto, con dinamiche temporali di solito inferiori ai 3 minuti.

Quasi sempre l'aggressione è avvenuta sotto la minaccia di armi da fuoco e solo marginalmente con armi da taglio.

La percentuale di successo delle rapine a danno di tabaccherie è pressoché pari al 100%, risultando assolutamente marginale il numero dei tentativi non andati a compimento.

I dati relativi all'anno 2017 sono tutt'ora in fase di elaborazione ma, nonostante l'impegno profuso nell'attività di prevenzione, si può anticipare che la situazione è rimasta essenzialmente invariata, con una pericolosa esposizione della categoria a fatti criminosi e ad aggressioni di tipo predatorio.

Il quadro descritto ha reso necessario trovare soluzioni di prevenzione e contrasto agli eventi criminosi nei confronti dei tabaccai che consentano una riduzione dei rischi cui la rete va incontro nell'esercizio delle proprie funzioni.

In questo senso come Federazione abbiamo creduto e continuiamo a credere nella necessità di attivare ogni iniziativa utile allo scopo.

Crediamo nella collaborazione diretta con le Forze dell'Ordine, come dimostra il Protocollo in essere con il Ministero dell'Interno.

Abbiamo avviato interventi presso l'Amministrazione statale e gli Enti locali allo scopo di riservare fondi o finanziamenti finalizzati ad implementare misure di videosorveglianza degli esercizi.

Abbiamo sollecitato l'adozione di misure volte a ridurre la presenza di denaro contante in tabaccheria attraverso l'utilizzo di moneta elettronica con modalità compatibili all'operatività delle tabaccherie.

Tutto questo probabilmente non basta o, per meglio dire, alla luce di quanto succede oggi nelle nostre tabaccherie, non è sufficiente.

Potremmo fare una classifica dei tabaccai che hanno subito più di una volta un evento delittuoso: non ci riferiamo a pochi casi isolati, ma ad un certo numero di tabaccai che hanno subito anche dieci o quindici rapine.

Non siamo sostenitori della giustizia "fai da te" non vogliamo incentivare l'uso delle armi, non auspichiamo che possa essere introdotta una sorta di "Far West" né tanto meno di licenza di uccidere.

Non possiamo però neanche sottrarci al dovere di comprendere come lo Stato, almeno in alcuni casi, abbia fallito e non sia stato in grado di garantire il diritto di non subire aggressioni.

Non ci stupiamo quindi se qualcuno, ormai esausto per una situazione insostenibile, decida di organizzarsi e di difendersi in modo autonomo.

Crediamo che anche verso questi ultimi lo Stato debba dare risposte certe, definendo nel modo più possibili e dettagliato cosa si possa fare e cosa no.

Per quanto ci riguarda serve maggiore sicurezza, serve un sistema che consenta sempre e comunque di prevenire o comunque punire efficacemente il responsabile del reato, serve una maggiore certezza della pena.

Per dirla in una parola sola servono misure in grado di garantire a chi si guadagna da vivere tutti i giorni alzando la saracinesca del proprio negozio la possibilità di continuare a farlo senza il rischio di dover subire un'aggressione o addirittura di non far ritorno a casa.

L'occasione di introdurre delle modifiche legislative sulla nozione di legittima difesa ci consente ancora una volta di sollevare una serie di questioni.

Una prima questione riguarda la necessità di un inquadramento più specifico della nozione di legittima difesa che oggi non sempre consente in modo chiaro ed inequivocabile di stabilire se l'azione di chi si difende da un'aggressione altrui possa considerarsi legittima e quindi non punibile.

La delicatezza della norma sul piano applicativo è quella di conciliare due interessi apparentemente contrapposti: il diritto alla difesa da aggressioni provenienti dall'esterno ed il diritto in capo all'aggressore di non subire reazioni esorbitanti.

Stabilire quale possa essere una reazione difensiva legittima costituisce un'operazione lasciata al giudice che, volta per volta, sulla base delle risultanze processuali, deve accertare se il pericolo sia stato attuale, se la difesa sia stata necessaria e, soprattutto, se la reazione difensiva sia stata commisurata al pericolo.

Sul tema della proporzionalità sia dottrina che giurisprudenza hanno fornito indicazioni ed indirizzi non sempre uniformi.

La stessa presunzione di proporzionalità introdotta nel 2006 per i casi di aggressioni subite nel proprio domicilio o negozio (c.d. legittima difesa domiciliare), ha definito alcuni aspetti, ma la situazione continua ad essere di difficile interpretazione.

Riteniamo che qualche correttivo debba ancora essere introdotto, soprattutto perché quella dell'articolo 52 del codice penale non è l'unica norma applicabile a situazioni di questo tipo. Pensiamo anche all'articolo 55 sull'eccesso colposo o all'articolo 59 sull'errore, ipotesi nelle quali, se si accerta l'eccesso o l'errore nell'esercizio della difesa, il soggetto viene condannato a titolo di colpa.

Più volte abbiamo visto processi in cui chi si è difeso è stato condannato per eccesso colposo di legittima difesa perché, in buona sostanza, ha ecceduto "in buona fede" nella difesa. Diventa un'impresa ardua capire come sia possibile eccedere colposamente nella difesa visto che non vi sono regole di diligenza, nel difendersi né tanto meno si tratta di un'attività che si impara nella vita.

Ed allora appare a nostro avviso auspicabile prevedere la non punibilità dell'eccesso in tutti i casi in cui lo stesso derivi da situazioni psicologiche di forte stress emotivo in capo a chi si difende, quali la paura, il panico o il forte turbamento ovvero quando si tratti di una reazione determinata da un errore incolpevole.

Oggi le norme, per come strutturate, finiscono per indurre il giudice ad individuare un eccesso o un errore non scusabili e, di conseguenza, ad emettere una condanna per omicidio colposo, con tutto ciò che ne consegue in sede civile con il risarcimento del danno perché, se è un omicidio colposo, bisogna risarcire la famiglia del rapinatore per importi decisamente impegnativi, non meno di 300/400 mila euro.

A questo proposito chiediamo che vengano rivalutati anche in sede civile i meccanismi di quantificazione del danno in conseguenza di un eccesso di legittima difesa andando oltre il meccanismo di riduzione di cui all'art. 1227 del codice civile, il quale, al primo comma, stabilisce una ragionevole diminuzione del risarcimento nel caso del concorso del fatto colposo del danneggiato.

Riteniamo necessario che, anche quando il soggetto ecceda colposamente nella reazione, trattandosi di un'azione volta a difendersi da un'aggressione altrui, il fatto dell'aggressore debba considerarsi come causa mediata del danno a lui cagionato dall'agredito, con conseguente diminuzione del risarcimento dovuto.

Auspichiamo che, fatta salva la generalità ed astrattezza di ogni precetto, in casi come questi siano esplicitamente introdotti meccanismi quantificativi del danno oggettivamente ridotti rispetto a quelli ordinari, venendo così stabilito sul piano normativo una specifica linea di indirizzo cui il giudice deve attenersi.

Una considerazione preme farla anche rispetto alle conseguenze economiche che si determinano oggi in capo a chi subisce un processo per essersi difeso da un'aggressione altrui.

Naturalmente noi parliamo di aggressioni subite da tabaccai vittime di rapine o furti che, dinanzi a evidenti pericoli, hanno reagito per difendersi.

Ci viene in mente il caso del collega della provincia di Padova che, trovandosi di notte a tu per tu con i rapinatori armati, ha fatto fuoco uccidendone uno.

In primo grado condannato a due anni e otto mesi ed al pagamento di più di 300 mila euro agli eredi costituitisi parte civile e, in secondo grado, assolto.

Non un'assoluzione indolore visto che il diretto interessato è dovuto ricorrere ad ogni risorsa economica disponibile per fronteggiare un processo così complesso. Oggi, per quanto assolto, versa in una situazione economica critica.

Riteniamo che in casi come questi lo Stato debba farsi carico di rimborsare le spese legali spettanti al difensore dell'imputato che sia stato dichiarato non punibile per aver commesso il fatto per legittima difesa.

Sappiamo che la questione da un punto di vista tecnico-giuridico rappresenterebbe una novità assoluta per il nostro ordinamento che oggi prevede situazioni simili solo per le vittime di determinati reati (ad esempio reati di violenza sessuale) e non anche per chi è imputato.

In questo caso però siamo di fronte ad imputati che sono a loro volta vittime e che per non subire un pregiudizio ulteriore si sono trovati nella condizione di non poter far altro che difendersi.

Ci chiediamo se possa considerarsi giusto che il solo fatto di essersi difesi prima dall'aggressore e poi nel corso di un processo, debba esporre l'interessato a spese economiche ingenti che, anche all'esito positivo del processo, rimangono a suo esclusivo carico così come successo per il nostro tabaccaio di Padova.

Noi riteniamo che giusto non lo sia proprio, e quindi auspichiamo che intervengano i necessari correttivi utili a riconoscere quello che a nostro giudizio è un vero e proprio diritto.